

PROTOCOLLO D'INTESA

L'APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL
DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE (ITS) A NORMA DELL'ART. 5 DEL D.LGS. 14
SETTEMBRE 2011, N. 167 E S.M.I.

TRA

la Regione Lazio

E

le Fondazioni ITS: Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione R. Rossellini, Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile "Fondazione G. Caboto", Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i beni e le Attività Culturali-Turismo, Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto Agroalimentare, Istituto Tecnico Superiore Fondazione "Bio Campus", Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore dei Servizi alle Imprese, Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita

E

le Associazioni Sindacali: CGIL Roma e Lazio, CISL Lazio, UIL di Roma e del Lazio e UGLUR Lazio

E

le Associazioni Datoriali: Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma-Frosinone-Latina-Rieti-Viterbo, Federlazio, Legacoop Lazio, Confcooperative Lazio, Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio, Confesercenti Lazio, Confartigianato Imprese Lazio, CNA Roma e Lazio, Confetra - Associazione Regionale del Lazio - ALAS, CISAL, Confapi Lazio, AGCI Lazio, Casartigiani Lazio e ABI

di seguito denominate "Parti".

VISTO

- la legge 17 maggio 1999, n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";

- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" e s.m.i.;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134 "Misure urgenti per la crescita del Paese";
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca";
- il decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori";
- il decreto interministeriale 7 settembre 2011 adottato a norma dell'art. 69, co. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 recante norme generali concernenti i Diplomi degli Istituti Tecnici Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli artt. 4, co. 3, e 8, co. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- il decreto interministeriale 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo" degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali;
- il decreto interministeriale 7 febbraio 2013 "Linee guida di cui all'art. 52, co. 1 e 2, della legge 4 aprile 2012, n. 35 contenente Misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori";
- l'Accordo Stato-Regioni e Province autonome adottato il 19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
- la deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2013, n. 326 "Approvazione del Piano territoriale triennale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore - Programmazione regionale 2013 - 2015 Istruzione Tecnica Superiore".

PREMESSO CHE

- a norma del presente atto s'intende per:
 - **"Intesa"** il presente protocollo d'intesa;
 - **"T.U."** il d.lgs. n. 167/2011;
 - **"Apprendistato di alta formazione"** il contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione compresi i dottorati di ricerca;

[Handwritten signature]

[Vertical column of handwritten signatures]

[Horizontal row of handwritten signatures]

- “PFI” il Piano Formativo Individuale di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del T.U.;
- “ITS” Istituto Tecnico Superiore di cui al DPCM 25 gennaio 2008.
- l’art. 69 l. n. 144/1999 istituisce il sistema di Istruzione e di formazione Tecnica Superiore;
- nella programmazione triennale 2013-2015 la Regione Lazio ha confermato i 7 ITS istituiti con DGR n. 326/2013;
- l’art. 5, co. 1, T.U. prevede che possano essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 69 della l. n. 144/1999, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali, soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
- l’art. 5, co. 2, T.U. rimette alle Regioni la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico;
- l’art. 5, co. 3, T.U. stabilisce che in assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell’Apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

RILEVATO CHE

- la Strategia Europa 2020, “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, individua tra gli obiettivi da conseguire: aumentare, dall’attuale 31 per cento ad almeno il 40 per cento, la quota della popolazione di età compresa tra 30 e 34 anni che ha completato il ciclo di studi superiori;
 - la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “Garanzia per i giovani” invita gli Stati a garantire ai giovani, anche in possesso di un titolo di studio, il proseguimento degli studi, un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di apprendistato, di tirocinio o di altra misura di formazione, entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- il “Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro- Italia 2020” - adottato dal MLPS e dal MIUR – individua, nell’ambito delle priorità per la piena occupabilità dei giovani, il rilancio dell’apprendistato quale “innovativo strumento di *placement*, fondato sull’integrazione tra sistema educativo e formativo e mercato del lavoro”;

gms

to *Ami* *me* *fe* *BB* *AA* *3* *Ac* *se* *Ar* *me* *P*

A
be
o
de
R
A
h

- la l. n. 92/2012 disponendo misure e interventi tesi a realizzare un mercato del lavoro "inclusivo e dinamico", in grado di incrementare occupazione in termini qualitativi e quantitativi, inserisce anche l'apprendistato quale modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;
- gli artt. 8 e 8 bis del d.l. n. 104/2013 convertito con l. n. 128/2013, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dal Programma Garanzia per i giovani, potenziano il ruolo dell'orientamento nell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e nel biennio finale delle scuole secondarie di secondo grado allo scopo di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti, anche attraverso esperienze di alternanza scuola lavoro;
- i percorsi di orientamento di cui al citato art. 8-bis comprendono misure per sostenere la diffusione dell'Apprendistato di alta formazione nei percorsi degli ITS.

CONSIDERATO CHE

la Regione Lazio ritiene l'apprendistato lo strumento privilegiato per realizzare l'alternanza scuola lavoro e intende utilizzare l'istituto per:

- valorizzare il potenziale educativo e formativo del lavoro anche per l'acquisizione di titoli di studio di livello secondario e terziario attraverso intese/accordi con le istituzioni educative e formative preposte;
- favorire l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani con una gamma di interventi volti allo sviluppo delle competenze in linea con le esigenze espresse dalle imprese e dal sistema economico;
- favorire l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro dei giovani laureati, dei dottori di ricerca in raccordo con il sistema dell'Alta formazione, degli organismi di ricerca, delle imprese;
- avviare un programma di interventi per il lavoro e lo sviluppo delle competenze dei giovani e promuovere, in particolare, la diffusione del contratto di Apprendistato di alta formazione e ricerca attraverso un lavoro congiunto con gli ITS e le Parti sociali al fine di favorire la formazione e la specializzazione dei giovani (diplomati, laureandi, laureati, dottorandi) per rispondere alle esigenze di competenze elevate da parte delle imprese e per sostenere lo sviluppo delle imprese nei settori strategici;
- stimolare l'occupazione giovanile poiché in grado di fornire alle imprese competenze di elevato livello di specializzazione e rafforzare le competenze professionali dei giovani nell'ottica dell'occupabilità;

la Regione Lazio, attraverso il *Piano territoriale triennale per l'istruzione tecnica superiore* approvato con DGR n. 326/2013, intende, altresì:

- valorizzare il sistema di istruzione tecnica superiore come leva di sviluppo economico attraverso l'integrazione tra i sistemi educativo, economico e produttivo allo scopo di potenziare la competitività del territorio;
- rendere stabile e organica l'integrazione tra sistemi al fine di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici di alto livello che rispondano tempestivamente in modo adeguato e innovativo alla domanda proveniente dal mercato del lavoro, pubblico e privato, in relazione alle aree strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività, potenziando misure per innovazione e trasferimento tecnologico, in una logica di occupabilità e imprenditorialità;
- sostenere lo sviluppo delle sette Fondazioni ITS, già costituite, che corrispondono a fabbisogni professionali e formativi ritenuti fondamentali per il territorio laziale.

Handwritten signatures in blue ink on the right margin, including a large 'A' at the top, followed by several other initials and a large 'R' further down.

Handwritten signature in black ink on the left margin.

Handwritten signatures and initials in black and blue ink at the bottom of the page, including a large 'A', 'AB', 'fe', and a signature with a '4' next to it.

**TUTTO CIÒ PREMESSO CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI, COME SOPRA
RAPPRESENTATE
CONCORDANO QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. L'Intesa definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato, per i soli profili che attengono alla formazione, per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore di cui all'art. 7 del DPCM 25 gennaio 2008 e all'art. 5 del d.i. 7 settembre 2011.

2. I Diplomi di Tecnico Superiore conseguibili attraverso l'Apprendistato di alta formazione sono quelli inclusi nell'offerta didattica/formativa degli ITS istituiti nella Regione Lazio nelle seguenti aree tecnologiche:

- *Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie della informazione e della comunicazione Roberto Rossellini* – Fondazione - Roma - Area Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione;
- *Fondazione Giovanni Caboto* - Gaeta (Latina) - Area Mobilità sostenibile;
- *Istituto Tecnico Superiore per le tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo* – Roma - Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/Turismo;
- *Istituto Tecnico Superiore per Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel comparto Agroalimentare* – Viterbo - Area Nuove tecnologie per il made in Italy;
- *Fondazione "Bio Campus"* - Borgo Piave Latina - Area Nuove tecnologie per il made in Italy;
- *Istituto Tecnico Superiore per Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore dei Servizi alle Imprese* - Viterbo - Area Nuove tecnologie per il made in Italy;
- *Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita* - Pomezia (RM) - Area Nuove tecnologie della vita.

Art. 2 - Soggetti destinatari e durata del periodo di Apprendistato di alta formazione

1. Possono essere assunti con contratto di Apprendistato di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni iscritti ai corsi degli ITS di cui all'art. 1, co. 2.

2. La durata massima del periodo di Apprendistato di alta formazione per il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 1, co. 1, è pari a 48 mesi e non può comunque eccedere di 12 mesi la normale durata prevista dai corsi ITS di cui all'art. 1, co. 2.

3. La durata del periodo di Apprendistato deve risultare per iscritto dal contratto di apprendistato a norma dell'art. 3 ed è stabilita dalle parti d'intesa con l'ITS.

4. Un'eventuale proroga del periodo di apprendistato può essere convenuta per una sola volta dalle parti del rapporto di lavoro d'intesa con l'ITS e ha una durata massima di 12 mesi.
5. Il periodo di apprendistato termina alla data prevista dal contratto di apprendistato a norma dei precedenti co. 2, 3 e 4 ovvero con il conseguimento del titolo di cui all'art. 1, co.1, se intervenuto anticipatamente rispetto alla durata contrattualmente convenuta.
6. Il contratto di Apprendistato di alta formazione può essere stipulato anche successivamente all'inizio del percorso di ITS.

Art. 3 - Stipulazione del contratto e Piano Formativo Individuale

1. Il contratto di apprendistato e il PFI sono stipulati in forma scritta.
2. Il contratto di apprendistato deve indicare la prestazione oggetto del contratto stesso, la durata e il titolo di studio conseguibile al termine del periodo formativo sulla base degli esiti della formazione acquisita.
3. Il PFI definito dalle parti del contratto, d'intesa con l'ITS è parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato e deve essere redatto in conformità al modello definito dalla contrattazione collettiva.
4. Il PFI definisce il numero di ore di formazione in ITS e in impresa tra loro integrate e retribuite dall'impresa. Il numero di ore di formazione in ITS varia da un minimo di 400 ad un massimo di 600 ore annue, fatta salva la facoltà di ridurre tale monte ore a seguito di riconoscimento di crediti formativi a norma del DPCM del 25 gennaio 2008 e di eventuali disposizioni in materia.
5. In assenza di disposizioni definite dalla contrattazione collettiva il PFI deve prevedere i seguenti elementi minimi:
 - a) dati identificativi dell'ITS e dell'impresa;
 - c) dati identificativi del tutor didattico e del tutor/referente aziendale e dei rispettivi ruoli;
 - d) il titolo da conseguire;
 - e) la durata del periodo di Apprendistato di alta formazione;
 - f) le modalità di erogazione della formazione con indicazione del numero di ore di formazione accademica e aziendale nel rispetto dei limiti previsti dal co. 4;
 - g) le competenze da acquisire durante il periodo di apprendistato.
6. L'ITS si impegna a promuovere un'offerta didattica mirata ad agevolare l'integrazione della formazione esterna con quella aziendale allo scopo di valorizzare la componente formativa del lavoro.

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including 'R', 'Lu', 'AD', 'den', 'R', 'A', 'L', 'M', 'P', '6', 'Le', 'Su', 'M', 'P']

7. Le imprese si impegnano a rendere compatibile la frequenza dei corsi da parte degli apprendisti formulando, d'intesa con gli ITS, un PFI coerente con le competenze in esito ai percorsi formativi relativi a ciascuna area tecnologica delle figure nazionali di cui al d.i. 7 settembre 2011;

Art. 4 - Tutoraggio

1. Il corretto svolgimento delle attività formative svolte dall'apprendista è assicurata dal tutor didattico, in qualità di facilitatore dell'intero processo formativo e dal tutor/referente aziendale, in grado di agevolare l'inserimento dell'apprendista all'interno dell'impresa.
2. I tutor e/o referente aziendale, in stretto raccordo tra di loro, assicurano il corretto svolgimento delle attività previste dal PFI attraverso l'utilizzo di modalità di verifica definite ed effettuate in fase intermedia e a conclusione del percorso formativo.
3. La funzione di tutor/referente aziendale è demandata ai singoli CCNL e deve essere svolta da personale qualificato in possesso di adeguate competenze in relazione al titolo che deve conseguire l'apprendista.

Art. 5 - Conseguimento del titolo e certificazione dei crediti/competenze

1. Il titolo di studio di cui all'art. 1, co. 1 della presente Intesa si consegue a seguito dell'esito positivo delle prove finali di accertamento delle competenze acquisite verificate secondo le modalità previste dall'art. 6 del d.i. 7 settembre 2011, in conformità alle Linee guida di cui al d.i. 7 febbraio 2013.
2. Qualora l'apprendista non completi il percorso formativo per interruzione del rapporto di lavoro ovvero non consegua il titolo previsto è assicurata la certificazione delle competenze acquisite ai sensi dell'art. 7 del d.i. 7 settembre 2011. Le competenze eventualmente acquisite possono essere, altresì, oggetto di certificazione ai sensi dell'art. 6, co. 4 del T.U.
3. Il datore di lavoro registra la formazione effettuata dall'apprendista sul libretto formativo del cittadino o sui documenti equipollenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 6 - Disciplina applicabile al rapporto di lavoro dell'apprendista, incentivi economici e normativi, disciplina previdenziale

1. Per quanto non previsto dalla presente Intesa, al rapporto di lavoro dell'apprendista si applica la disciplina del T.U. e le relative disposizioni del CCNL di categoria.
2. L'inquadramento dell'apprendista avviene secondo quanto previsto dai CCNL di categoria, in mancanza di disciplina specifica per l'Apprendistato di alta formazione si applica la disciplina del CCNL di categoria per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui

all'art. 4 del T.U., tenendo conto, con i conseguenti riproporzionamenti, della durata del contratto di apprendistato.

3. Per il trattamento economico in mancanza di disciplina specifica per l'Apprendistato di alta formazione si applica la disciplina del CCNL di categoria relativa all'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere di cui all'art. 4 del T.U.

Art. 7 - Azioni di sistema

1. Allo scopo di sostenere le finalità della presente Intesa la Regione realizza:

- a) attività di monitoraggio periodico al fine di migliorare l'efficacia delle azioni previste con successivo atto di regolamentazione;
- b) azioni di informazione volte a promuovere le iniziative della presente Intesa presso gli istituti scolastici di secondo grado, le imprese, le associazioni di categoria e i diversi soggetti del mercato del lavoro regionale.


Art. 8 - Disposizioni finali

1. La presente Intesa entra in vigore dalla data della stipula.
2. La presente Intesa potrà essere modificata o integrata, sia nelle procedure sia nel contenuto, al fine di adeguarla alle innovazioni legislative che nel frattempo dovessero intervenire in materia di apprendistato.
3. Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati alla data della sottoscrizione del presente atto sulla base di Convenzioni stipulate a norma dell'art. 5, co. 3 del T.U.
4. All'Intesa potranno aderire altri ITS interessati a promuovere l'Apprendistato di alta formazione.

Roma, 15 gennaio 2014


Letto e sottoscritto:

Regione Lazio
Presidente Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicola Zingaretti', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.


**ITS per le Tecnologie della
Comunicazione e dell' Informazione
R. Rossellini**

Presidente Maria Teresa Marano




**ITS per la Mobilità Sostenibile
"Fondazione G. Caboto"**

Presidente Cesare D'Amico



**ITS per le Tecnologie Innovative per i
beni e le Attività Culturali-Turismo**

Presidente Franco Salvatori




**ITS per le Nuove Tecnologie per il
Made in Italy nel comparto
Agroalimentare**

Presidente Bernardino De Marino



ITS Fondazione "Bio Campus"

Presidente Pierpaolo Pontecorvo




**ITS per le Nuove Tecnologie per il
Made in Italy nel settore dei Servizi
alle Imprese**

Presidente Claudio Senigagliaesi




ITS per le Nuove Tecnologie della Vita

Presidente Giorgio Maracchioni




CGIL Roma e Lazio

Segretario Generale Claudio Di
Berardino




CISL Lazio

Segretario Regionale Paolo Rigucci



UIL di Roma e del Lazio

Segretario Regionale Agostino Calcagno



UGL UR Lazio


Segretario Regionale Daniela Ballico




Unindustria Unione degli Industriali e delle Imprese RM- FR-LT-RI-VT
Vice Presidente Angelo Camilli




Federlazio
Delegato Andrea D'Alessio



Legacoop Lazio
Delegato Andrea Bottiglieri



Confcooperative Lazio
Delegato Pasqualino Rossi
GIUSEPPE SPAROLI



Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio
Delegato Arnaldo Fiorenzoni



Confesercenti Lazio
Presidente Alberta Parissi



Confartigianato Imprese Lazio
Delegato Ilaria Del Casale



CNA Roma e Lazio
Presidente Danilo Martorelli



Confetra – Associazione Regionale del Lazio - ALAS
Segretario Generale Francesco Damato




CISAL
Delegato Luca Gaburro



Confapi Lazio
Presidente Vincenzo Elifani



AGCI Lazio
Presidente Marino Ianni



Casartigiani Lazio
Delegato Angelo Fornari



ABI
Delegato Giancarlo Durante

